

TI_GERICHTE 52.2018.566 vom 24. Oktober 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.566

FR: TI_GERICHTE 52.2018.566 du 24 octobre 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.566 del 24 ottobre 2018

Regeste

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo con effetto immediato

Erwägungen

E. 20

aprile 2018, il Procuratore pubblico ha emanato un decreto d'accusa che il ricorrente ha impugnato davanti al giudice della Pretura penale, il quale - dopo aver indetto un pubblico dibattimento - ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni) di fr. 3'600.-, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-, per avere condotto l'autovettura _____ targata TI _____ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dall'esame dell'alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0.45 mg/l) . La predetta decisione non è stata ulteriormente contestata ed è quindi regolarmente passata in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede l'insorgente non può più contestare tali fatti (neppure, dunque, le modalità di accertamento dell'alcolemia messe in atto dalla polizia), ormai stabiliti dalle autorità penali con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna pronunciata il 2 settembre 2019. Tanto più che la sanzione penale è stata emanata sulla base del risultato (0.45 mg/l) dell'analisi dell'alito mediante etilometro probatorio che, davanti alla polizia, il conducente ha riconosciuto. In occasione del verbale di polizia del 20 aprile 2018, dopo essere stato informato dell'avvio di un procedimento penale per titolo di guida in stato di inattitudine qualificata e del fatto che l'accertamento con etilometro probatorio avrebbe avuto un valore legale di prova a suo carico, il ricorrente non ha infatti messo in dubbio la legalità della procedura di accertamento del tasso alcolemico alla quale era stato sottoposto, riconoscendo invece con la propria firma il valore emerso dalla misurazione effettuata con etilometro probatorio (cfr. la ricevuta del risultato derivante dal test etilometrico annessa al rapporto di polizia). Nemmeno nel corso della procedura amministrativa, prima di adire questo Tribunale, l'insorgente aveva invero messo in discussione il tasso alcolemico riscontrato, dandolo invece per acquisito (cfr. ricorso al Governo, pag. 2). Egli, come detto, non ha infine contestato il giudizio con il quale il giudice della Pretura penale lo ha condannato a una pena pecuniaria di entità non trascurabile per aver violato gravemente le norme della circolazione. Se il ricorrente riteneva ancora che la pronuncia penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali inesatti, avrebbe dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio del giudice della Pretura penale, contestando l'infrazione in materia di circolazione stradale che gli veniva addebitata davanti alla Corte di appello e di revisione penale (cfr. rimedi di diritto indicati a pag. 2 della sentenza pretorile), onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede

amministrativa. L'insorgente, nonostante la gravità del reato imputatogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, non ha invece ulteriormente ricorso, ma ha lasciato volutamente passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo - in quanto assistito in quella fase da un legale cognito della materia - che i fatti accertati in sede penale sarebbero stati vincolanti anche per questo Tribunale. Ne discende che, già solo per questo motivo, le critiche sollevate dal ricorrente relativamente alla correttezza della procedura di accertamento etilometrico probatorio effettuata dalla polizia vanno ora respinte.

2.3. A titolo abbondanziale, si osserva che tali censure appaiono ad ogni modo infondate. A torto l'insorgente sostiene in particolare che non siano stati eseguiti tutti i "passaggi" necessari affinché al risultato del test effettuato mediante etilometro probatorio possa essere riconosciuto valore probante. In effetti, con l'etilometro probatorio, al contrario di quello precursore (cfr. art. 11 cpv. 2 prima frase dell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007; OCCS; RS 741.013), è sufficiente una sola misurazione, realizzata con due metodi diversi indipendenti l'uno dall'altro e considerata valida soltanto quando i due procedimenti giungono allo stesso risultato (cfr. USTRA, Modifica dell'OCCS, commento all'art. 11 a, pag. 2). Più precisamente, l'etilometro probatorio e l'etilometro precursore effettuano sullo stesso campione due misurazioni indipendenti a distanza di pochi secondi l'una dall'altra: soltanto se entrambi i valori coincidono viene visualizzato un risultato valido, escludendo così qualsiasi possibilità di errore (cfr. anche <https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/documentazione/comunicati-stampa/anzeige-meldungen.msg-id-63745.html>). In concreto, dall'accertamento con etilometro probatorio è scaturito un risultato valido di 0.45 mg/l. Le critiche sollevate dal ricorrente cadono pertanto nel vuoto. Nemmeno dal fatto che il tasso alcolemico riscontrato supera solo dello 0.05% il limite per essere considerato qualificato l'insorgente può dedurre nulla a suo favore, ritenuto peraltro che non è consentito effettuare alcuna detrazione dai valori indicati dagli etilometri probatori (cfr. art. 20 dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'OCCS del 22 maggio 2008; OCCS-USTRA; RS 741.013.1). Dagli atti non risulta infine che il ricorrente non abbia potuto richiedere un esame del sangue, come genericamente afferma nel gravame. D'altra parte, come detto, emerge invece che l'insorgente ha riconosciuto il risultato dell'accertamento etilometrico con valore probatorio, apponendo la propria firma sul relativo rapporto e rinunciando di fatto ad avvalersi della possibilità di un esame (aggiuntivo) del sangue. Sempre davanti alla polizia egli ha peraltro ammesso a più riprese di avere bevuto due birre da 0.33 l prima di mettersi al volante.

3. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel giudizio della Pretura penale del 2 settembre 2019 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di guida in stato di inattitudine di cui all'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr (Yvan Jeanneret, *Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière*, Berna 2007, pag. 79 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. b LCStr (Cédric Mizel, *Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag. 479).

3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la

colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore in stato di ebbrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 16 c cpv. 1 lett. b LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo l'art. 16 c cpv. 2 lett. d o l'articolo 16 b cpv. 2 lett. e (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. e LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; STA 52.2012.70 del 23 aprile 2012 con-fermata da STF 1C_287/2012 del 12 luglio 2013; Mizel , op. cit., pag. 593 seg.). 3.3. In concreto, dagli atti risulta che il 20 aprile 2018 il ricorrente ha circolato in stato di ebbrietà qualificata (tasso di alcolemia di 0.45 milligrammi di alcol per litro di aria espirata). È quindi indiscutibile che egli ha commesso un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. b LCStr, sia dal profilo oggettivo sia soggettivo, avendo peraltro ammesso di avere bevuto nonostante sapesse che si sarebbe successivamente messo al volante. Ne discende che, dal momento che il 24 marzo 2015 gli era stata inflitta una revoca a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr, l'infrazione grave perpetrata il 20 aprile 2018 (solo poco più di un anno dopo avere scontato, il 15 marzo 2017, quella precedente) da RI 1 - plurirecidivo in pochi anni - comporta inevitabilmente la revoca definitiva della licenza di condurre ex art. 16 c cpv. 2 lett. e LCStr. E ciò a prescindere dalla natura (di ammonimento o di sicurezza) della revoca precedente (cfr. DTF 143 II 699 consid. 3.2, 141 II 220 consid. 3.2 e 3.3.6) e, quindi, a maggior ragione, indipendentemente dal genere di infrazioni precedentemente commesse (cfr. anche Mizel , op. cit., pag. 400). Una siffatta misura si sarebbe peraltro imposta anche se il tasso alcolemico riscontrato fosse stato superiore allo 0.25 mg/l e inferiore allo 0.4 mg/l e, di riflesso, l'infrazione fosse stata "medio grave" ai sensi dell'art. 16 b cpv. 1 lett. b LCStr (cfr. art. 16 b cpv. 2 lett. f LCStr; cfr. anche Mizel , op. cit., pag. 400). Anche per questa ragione cadono dunque nel vuoto le sommarie doglianze riferite all'entità dell'alcolemia (solo 0.05 mg/l oltre il limite per essere considerata qualificata ai sensi dell'art. 2 lett. b dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale del 15 giugno 2012; RS 741.13) che solleva ora l'insorgente, il quale va in ogni caso ritenuto un conducente incorreggibile (cfr. Mizel , op. cit., pag. 401). 4. In conclusione, il provvedimento di revoca a titolo definitivo tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità è pure il periodo di attesa di cinque anni che lo accompagna. La revoca definitiva dell'art. 16 c cpv. 2 lett. e LCStr costituisce l'ultima tappa del sistema a cascata. Contrariamente a quanto preteso nel gravame, chi raggiunge questo gradino della "scala", non ha modo di mettere in discussione la durata minima della più drastica delle misure amministrative. In effetti, contrariamente al vecchio diritto (art. 17 cpv. 2 vLCStr), che permetteva di associare alla revoca definitiva un periodo di prova da 1 a 5 anni (cfr. André Bussy/Baptiste Rusconi , Code suisse de la circulation routière, III ed., Losanna 1996, n. 2.6 ad art. 17 LCR), la nuova legge (art. 23

cpv. 3, al quale rinvia l'art. 17 cpv. 4 LCStr) fissa inderogabilmente un periodo di attesa di almeno 5 anni, trascorsi i quali il conducente sanzionato può richiedere la restituzione della patente (cfr. STA 52.2012.70 citata consid. 4 confermata da STF 1C_287/2012 citata consid. 2.3). Durata minima, questa, che non potrebbe peraltro essere ridotta neppure in presenza di necessità professionali di condurre un veicolo, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore (cfr. STF 1C_287/2012 citata consid. 2.4; STA 52.2018.233 del 5 luglio 2018 consid. 3.4). La riconsegna sarà inoltre subordinata all'esito positivo di perizie volte a dimostrare la ritrovata idoneità alla guida e al superamento di nuovi esami di guida (cfr. Messaggio citato, pag. 3865; medesimo messaggio nella sua versione francese, pag. 4133; Mizel, op. cit., pag. 401). 5. Nulla può infine dedurre il ricorrente dalla volontà espressa a livello federale di procedere a una revisione della LCStr allo scopo di apportare alcuni correttivi al programma Via Sicura, già soltanto perché gli adeguamenti proposti nulla hanno a che vedere con il sistema a cascata e con il periodo d'attesa qui in discussione (cfr. <https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/documentazione/comunicati-stampa/anzeige-meldungen.msg-id-67319.html> ; <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20173632>). Inoltre, ritenuto come il tenore delle norme attualmente in vigore (art. 16 c cpv. 2 lett. e, 17 cpv. 4 e 23 cpv. 3 LCStr) così come la volontà del legislatore che le ha adottate sia chiara (cfr. Messaggio citato, pag. 3865), neppure il Tribunale potrebbe lasciarsi ispirare dai lavori preparatori della revisione (invero allo stadio iniziale, non essendo ancora stato posto in consultazione il relativo messaggio, ciò che è però in programma per il corrente anno, cfr. <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/54731.pdf>) per lasciarsi ispirare nell'interpretazione delle disposizioni in questione (cfr. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Vol. I, III ed., Berna 2012, pag. 203). 6. 6.1. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. 6.2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAm. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.